

Comune di Bosnasco (Prov. Pavia)

N.07/1171

Data 24.05.2016

Istituzione del divieto temporaneo di sosta.

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare, temporaneamente, in relazione alla seguente circostanza: 2 TROFEO COMUNE DI BOSNASCO .

la sosta dei veicoli nelle seguenti strade: P.zza Fausto Coppi .

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 comma 4, lett f) e 7, comma 1, lett. a) del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) La sosta dei veicoli nei seguenti tratti di strada: P.ZZA Fausto Coppi (adiacenza Centro Sportivo).
IL GIORNO 29 MAGGIO 2016 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00

per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, è temporaneamente vietata come segue:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ESCLUSI VEICOLI AUTORIZZATI DALLO SCRIVENTE UFFICIO)

2) Il dipendente Sig. LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VELO CLUB DI

BELGIOIOSO è incaricato:

– della apposizione almeno 48 ore prima dell'inizio, della segnaletica di cui al seguente prospetto:

N.D.	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBONO ESSERE APPOSTI	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA		PANNELLI INTEGRATIVI
		FIGURA	NUMERO	
03	P.zza Fausto Coppi		Divieto sosta	RIMOZIONE FORZATA

– di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

– dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.

3) Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.

6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.:

7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

Dalla residenza comunale, li 24.05.2016



IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. del reg.


Data

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale

dal giorno al giorno



Il responsabile della pubblicazione